



RATIO AGRICOLTURA

Il periodico per la gestione e l'amministrazione dell'impresa agricola e agroalimentare

Sommario 12/2025

Direttore responsabile
ANSELMO CASTELLI

Vice direttore
Stefano Zanon

Coordinamento scientifico
Paolo Lacchini, Luca Reina

Coordinatore di redazione
Stefano Zanon

Consiglio di redazione
Giuliana Beschi, Laurenzia Bindu,
Paolo Bisi, Elena Fracassi,
Alessandro Pratesi, Carlo Quirini,
Luca Reina

Comitato di esperti
G. Alibrandi, G. Allegretti,
O. Araldi, S. Baruzzi, F. Boni,
A. Bongi, A. Bortoletto, E. Bozza,
B. Bravi, M. Brisciani, P. Clementi,
G.M. Colombo, C. Corghi,
L. Dall'Oca, C. De Stefanis,
S. Dimitri, A. Di Vita, B. Garbelli,
A. Guerra, M.R. Gheido, P. Lacchini,
P. Meneghetti, M. Nicola,
M. Nocivelli, A. Pescari, M. Piscetta,
C. Pollet, R.A. Rizzi,
A. Scaini, S. Setti, L. Simonelli,
L. Sorgato, M. Taurino,
E. Valcarenghi, L. Vannoni,
F. Vollono, F. Zuech

**Hanno collaborato
a questo numero**
Cinzia De Stefanis, Paolo Lacchini,
Chiara Lamoure, Luisa Pieralli

Stampa
Il periodico è disponibile ONLINE
sul sito: WWW.RATIO.IT

Editore
Centro Studi Castelli S.r.l.
Via Bonfiglio, n. 33
46042 Castel Goffredo (MN)
Tel. 0376/775130
P. IVA e C.F. 01392340202
lunedì-venerdì
ore 9:00/13:00 - 14:30/18:30
Sito Web: WWW.RATIO.IT
servizioclienti@gruppocastelli.com

Chiuso per la stampa il 5.12.2025

Editoriale

- La Banca Nazionale delle Terre Agricole come leva strutturale per il ricambio generazionale **3**

Notizie in breve

Imposte e tasse

Contenzioso

- Conciliazione obbligatoria in materia di controversie agrarie **6**

Imposte indirette

- Stessa Tari per agriturismi e alberghi: assimilazione delle attività **10**

Gestione amministrativo-contabile

Adempimenti

- Successione speciale a favore dell'imprenditore agricolo o coltivatore diretto **14**
- Scelta del regime agricolo e adempimenti di fine anno **16**

Diritto

Normativa

- Nuova disciplina della convalida di sfratto **20**

Agevolazioni

Contributi

- Crediti Natura: nuova opportunità per l'agricoltura **22**
- Cessione parziale del compendio unico agricolo **23**
- Fascicolo aziendale a partire dal 2026 **25**

Finanziamenti

- Investimenti agevolati con la Nuova Sabatini **28**

Bandi

- Bandi dalle Regioni **30**
- Avviso pubblico per la selezione di progetti per autoproduzione di energia da FER **32**

Focus

Economia verde

- Studio INRAE 2050

36

Rubriche

Attualità	- Notizie dalle Regioni	41
Scadenzario	- Adempimenti mese di dicembre 2025	43

Le tecnologie rendono facile l'accesso al materiale iconografico. Non altrettanto facile è il reperimento delle informazioni sui detentori dei diritti. L'editore dichiara di aver usato ogni mezzo per entrare in contatto con gli eventuali detentori di diritti d'autore del materiale utilizzato, e resta ovviamente disposto ad adempire gli obblighi di legge.

Indirizzo del sito Web: WWW.RATIO.IT
Posta elettronica: servizioclienti@gruppocastelli.com

La Redazione è particolarmente grata a coloro che vorranno offrire la propria collaborazione.

Gli elaborati pervenuti saranno pubblicati a discrezione della Direzione della Rivista. La riproduzione di articoli e schemi, anche parziale, è vietata senza autorizzazione scritta dell'Editore.

I contenuti si intendono elaborati soltanto a scopo informativo e divulgativo. Si declina ogni responsabilità rispetto ad un utilizzo improprio del materiale.

Gli schemi di istanze, ricorsi ed ogni altra proposta di elaborato pubblicati costituiscono esempi indicativi, passibili di eventuali integrazioni.

Il riferimento all'articolo di legge deve suggerire al lettore il confronto con la più recente stesura dello stesso.

*****Riproduzione vietata*****

Informativa privacy

Centro Studi Castelli Srl titolare del trattamento tratta i dati personali liberamente conferiti per fornire i servizi indicati. Per i diritti di cui all'art. 13 del Regolamento U.E. 679/2016 e per l'elenco di tutti i Responsabili del trattamento rivolgersi al Responsabile del trattamento, che è il Direttore Responsabile, presso il Servizio Clienti, Via Bonfiglio, n. 33 - 46042 Castel Goffredo (MN) - Tel. 0376-775130 - privacy@gruppocastelli.com.

I dati potranno essere trattati da incaricati preposti agli abbonamenti, al marketing, all'amministrazione e potranno essere comunicati alle società del Gruppo per le medesime finalità della raccolta e a società esterne per la spedizione del periodico e per l'invio di materiale promozionale. L'informativa completa è disponibile all'indirizzo www.ratio.it/privacy-policy.

CONCILIAZIONE OBBLIGATORIA IN MATERIA DI CONTROVERSIE AGRARIE

SOMMARIO

- SCHEMA DI SINTESI
- APPROFONDIMENTI

Art. 46 L. 3.05.1982, n. 203 - Art. 11, c. 3 D.Lgs. 1.09.2011, n. 150

La conciliazione obbligatoria in ambito agrario rappresenta una fase preliminare necessaria per poter adire l'Autorità Giudiziaria nelle controversie riguardanti i contratti agrari. Tale istituto trova fondamento nell'art. 46 L. 203/1982 e nell'art. 11, c. 3 D.Lgs. 1.09.2011, n. 150, che stabiliscono l'obbligo di esperire un tentativo di conciliazione prima di avviare qualsiasi azione giudiziaria, pena l'improcedibilità della domanda. A differenza di quanto previsto in altri ambiti, come quello del lavoro, non è richiesta la partecipazione effettiva delle parti: anche in caso di mancata comparizione o di mancato accordo, la procedura si considera comunque espletata e consente di procedere in sede giudiziaria. Il tentativo di conciliazione è gratuito.

SCHEMA DI SINTESI

QUADRO NORMATIVO



- La conciliazione obbligatoria in materia agraria trova fondamento nell'art. 46 L. 3.05.1982, n. 203, recante "Norme sui contratti agrari", e nell'art. 11, c. 3 D.Lgs. 1.09.2011, n. 150, che ha riorganizzato e semplificato i procedimenti civili speciali.
- In base a tali disposizioni, chi intende promuovere un'azione giudiziaria relativa a rapporti agrari deve preventivamente proporre una domanda di conciliazione presso l'organo competente. L'inosservanza di tale obbligo comporta l'improcedibilità della domanda giudiziale, che può essere dichiarata d'ufficio dal giudice o su eccezione di parte.
- L'obiettivo del legislatore è duplice: da un lato, favorire la composizione amichevole delle controversie evitando l'aggravio di costi e tempi legati al processo; dall'altro, preservare la stabilità dei rapporti contrattuali nel settore agricolo, che spesso hanno un impatto rilevante sul tessuto economico e sociale delle aree rurali.

AMBITO DI APPLICAZIONE



- La procedura di conciliazione è obbligatoria per tutte le controversie derivanti dai contratti agrari, quali affitto di fondi rustici, mezzadria, colonia, compartecipazione agraria, nonché per i contratti di comodato agrario e, in generale, per ogni rapporto che comporti la concessione in godimento di terreni agricoli a fini produttivi.
- Rientrano quindi nel campo di applicazione sia le questioni relative alla validità o risoluzione del contratto, sia quelle concernenti la determinazione del canone, la durata del rapporto, le migliorie o le indennità spettanti alle parti.

COMPETENZA E PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA



- La domanda di conciliazione deve essere presentata **presso la Commissione Provinciale Agraria** o altro organismo competente individuato a livello territoriale, generalmente istituito presso le sedi provinciali dell'Ispettorato Agrario o delle Commissioni locali per la tenuta dei registri dei contratti agrari.
- La richiesta può essere redatta in forma scritta, in carta libera, senza necessità di assistenza legale obbligatoria, e deve contenere:
 - .. l'indicazione delle parti;
 - .. l'oggetto della controversia;
 - .. una sintetica esposizione dei fatti e delle ragioni della pretesa;
 - .. la firma del richiedente o del suo rappresentante.
- Una volta depositata, la segreteria della Commissione provvede a notificare la convocazione alle parti interessate, fissando la data dell'incontro di conciliazione.

FINALITÀ E VANTAGGI DELLA CONCILIAZIONE



- Oltre alla funzione deflattiva del contenzioso, la conciliazione agraria rappresenta un efficace strumento di gestione dei conflitti nel settore rurale, dove le relazioni contrattuali si fondano spesso su rapporti di lunga durata e su un equilibrio economico e sociale delicato.
- La possibilità di risolvere le controversie in sede amministrativa, con tempi rapidi e costi nulli, consente agli operatori di mantenere la continuità produttiva e di preservare i rapporti di collaborazione.
- Inoltre, la procedura favorisce la valorizzazione del ruolo delle istituzioni locali - come le Commissioni agrarie - quali sedi di composizione dei conflitti e di tutela dell'equità nei rapporti agrari, in linea con il principio di sussidiarietà.

APPROFONDIMENTI

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

- Il procedimento di conciliazione è **gratuito** e si svolge con modalità informali ma strutturate. Nella data fissata, la Commissione convoca le parti per un incontro volto a favorire il dialogo e la ricerca di un accordo.
- Le parti possono farsi assistere da consulenti o rappresentanti, ma non è prevista la presenza obbligatoria di un avvocato. L'approccio è volutamente meno formale rispetto al processo civile, al fine di agevolare la comunicazione e la possibilità di un'intesa diretta.
- Durante la riunione, la Commissione può proporre soluzioni conciliative, valutare la documentazione prodotta e redigere un verbale dell'esito. Se le parti raggiungono un accordo, viene redatto un **verbale di conciliazione** che ha valore di **titolo esecutivo**, ai sensi dell'art. 185 c.p.c., e produce gli stessi effetti di una sentenza.
- Nel caso in cui, invece, una delle parti non si presenti o non si giunga ad alcuna intesa, la Commissione redige un **verbale negativo**, che attesta il tentativo esperito e consente alla parte interessata di adire il giudice competente. In tal modo, anche la mancata partecipazione o il mancato accordo non impediscono il proseguimento dell'azione giudiziaria: la condizione di procedibilità si considera comunque assolta.

DIFFERENZE RISPETTO AD ALTRI ISTITUTI CONCILIATIVI

- È importante distinguere la conciliazione obbligatoria agraria da altre forme di conciliazione previste in ambiti diversi, come quella in materia di lavoro. Nel diritto del lavoro, infatti, la partecipazione personale delle parti è richiesta e l'assenza può comportare conseguenze sulla validità della procedura.
- Nel caso dei contratti agrari, invece, l'assenza delle parti non pregiudica la procedibilità della domanda giudiziaria: ciò risponde all'esigenza di semplificare l'iter e di evitare che comportamenti ostruzionistici possano ostacolare l'accesso alla giustizia.

EFFETTI GIURIDICI E RAPPORTI CON IL PROCESSO

- L'esperimento della conciliazione obbligatoria costituisce una condizione di procedibilità dell'azione giudiziaria. Ciò significa che il giudice, prima di entrare nel merito della controversia, deve verificare che la parte ricorrente abbia effettivamente tentato la conciliazione.
- Se tale condizione manca, il giudice dichiara la domanda improcedibile, invitando la parte a regolarizzare la posizione entro un termine perentorio. Una volta prodotto il verbale di conciliazione (positivo o negativo), il processo può proseguire regolarmente.
- È importante sottolineare che il tentativo di conciliazione non sospende i termini di prescrizione, ma solo quelli di decadenza relativi all'esercizio dell'azione, per il periodo compreso tra la presentazione della domanda e la conclusione della procedura.

EFFETTI DEL TENTATIVO OBBLIGATORIO DI CONCILIAZIONE

Comportamento della parte	Esito della conciliazione	Conseguenze principali
Parte presente e accordo raggiunto	Esito positivo: accordo conciliativo	Verbale di conciliazione firmato; termine per azioni giudiziarie sospeso o estinto.
Parte presente e nessun accordo	Esito negativo: mancato accordo	Verbale di mancato accordo; possibilità di ricorso giudiziario successivo.
Parte assente senza giustificazione	Esito negativo per inadempienza	Verbale di mancato accordo; si può procedere giudizialmente.
Parte assente con giustificazione valida	Possibile rinvio o nuova convocazione	Documentazione richiesta; sospensione momentanea del procedimento conciliativo.
Parte assente ma delega a legale	Parte rappresentata regolarmente	Procedura prosegue normalmente, accordo o mancato accordo con effetti come sopra descritti.

Esempio

Richiesta di tentativo obbligatorio di conciliazione

Oggetto: richiesta di tentativo obbligatorio di conciliazione ai sensi dell'art. 11 D.Lgs. 150/2011

Spett.le

Ufficio Territoriale per la Conciliazione in Materia Agraria

[Indirizzo PEC dell'Ufficio] (l'Ufficio territoriale competente è quello dell'Ispettorato Agrario o equivalente della Provincia dove si trova il fondo)

e, per conoscenza

[Nome e indirizzo PEC della controparte]

Il/La sottoscritto/a [Nome e Cognome o Ragione Sociale] nato/a a [luogo], il [data], residente/domiciliato in [indirizzo], Codice fiscale/Partita Iva [inserire], in qualità di [proprietario/conduttore/altro],

CHIEDE

ai sensi dell'art. 11 D.Lgs. 1.09.2011, n. 150, di esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione per la seguente controversia agraria:

.. parti interessate: [nome e dati della controparte];

.. oggetto della controversia: [descrizione sintetica, es. ritardo nel rilascio del fondo rustico sito in ... al termine del contratto di affitto agrario sottoscritto in data ...];

.. motivi della controversia: [descrizione puntualizzata delle ragioni di fatto e di diritto alla base della domanda].

Si allegano copia del contratto agrario e ogni altro documento ritenuto utile alla definizione della controversia.

Si invita l'Ufficio a fissare la data per la seduta di conciliazione nei termini previsti dalla normativa vigente.

Distinti saluti,

[Luogo, data]

[Firma del richiedente]

SCELTA DEL REGIME AGRICOLO E ADEMPIMENTI DI FINE ANNO

SOMMARIO

- SCHEMA DI SINTESI
- APPROFONDIMENTI
- RETTIFICHE DELLA DETRAZIONE

Art. 34 D.P.R. 26.10.1972, n. 633

Le imprese agricole, con l'avvicinarsi della fine dell'anno, devono affrontare le opportune valutazioni per decidere quale regime contabile applicare nell'anno successivo. Nella fattispecie, coloro che stanno applicando il regime speciale di cui all'art. 34 D.P.R. 633/1972, devono verificare se conviene proseguire nel medesimo regime, oppure optare per quello ordinario. Viceversa, coloro che sono in regime ordinario da almeno 3 anni hanno la facoltà di rientrare, se lo ritengono più conveniente, nel regime speciale agricolo.

SCHEMA DI SINTESI

REGIME IVA ORDINARIO AGRICOLO

⇒ Produttori agricoli che non hanno i requisiti per accedere al regime speciale o che, pur avendo i requisiti, scelgono comunque di adottare il regime ordinario (magari perché più conveniente). ⇒ Il meccanismo di detrazione dell'Iva sulle vendite prevede lo scomputo dell'Iva sugli acquisti.

⇒ Nel caso in cui l'Iva sulle vendite sia superiore all'Iva sugli acquisti si deve versare all'Erario la differenza; viceversa, se l'Iva sugli acquisti è superiore all'Iva sulle vendite si realizza un credito Iva, che può essere chiesto a rimborso oppure essere utilizzato in compensazione nel mod. F24.

REGIME IVA SPECIALE AGRICOLO

⇒ Produttori agricoli che cedono prodotti agricoli compresi nella Tabella A, parte I allegata al D.P.R. 633/1972. ⇒ Determinano l'Iva detraibile applicando all'ammontare delle cessioni imponibili un apposito coefficiente definito "percentuale di compensazione".

⇒ In altre parole, l'Iva portata in detrazione non è calcolata in maniera analitica sulla base dell'Iva pagata ai fornitori, ma è determinata in via forfettaria mediante l'applicazione delle percentuali di compensazione sull'ammontare delle cessioni di prodotti agricoli.

⇒ Rendita Iva ⇒ Differenza, se positiva, tra l'imposta detratta in base alle percentuali di compensazione e quella effettivamente assolta sugli acquisti.

REGIME SPECIALE O REGIME ORDINARIO

⇒ La scelta tra regime speciale e regime ordinario richiede, da parte del produttore agricolo, un'attenta valutazione di diversi elementi che possono incidere in modo significativo.

⇒ Il regime speciale risulta, peraltro, essere il regime naturale di applicazione dell'Iva.

⇒ Convenienza del regime speciale ⇒ Più netto è il divario a favore delle percentuali di compensazione, maggiore è la convenienza a rimanere nel regime speciale.

⇒ Convenienza del regime ordinario ⇒ Al contrario, più il margine è ridotto, meno risulta conveniente il regime speciale. ⇒ L'opzione per il regime ordinario comporta un vincolo triennale, con la conseguenza che le valutazioni devono essere proiettate su un arco temporale minimo di 3 anni.

⇒ Esempi ⇒ 1. Se la produzione necessita di rilevanti acquisti, in maggior parte soggetti all'aliquota ordinaria del 22%, il regime ordinario è più conveniente.
2. Se le materie prime necessarie all'attività sono prodotte prevalentemente nell'ambito della stessa azienda, il regime speciale è più conveniente.
3. Se l'azienda è in fase di espansione, in riferimento agli investimenti per l'acquisto di beni strumentali, che sono soggetti all'aliquota del 22%, il regime ordinario è più conveniente.

APPROFONDIMENTI

PRESUPPOSTO SOGGETTIVO PER REGIME SPECIALE

- Il regime speciale si applica, per i soggetti elencati, solo relativamente alle cessioni di prodotti agricoli e ittici elencati nella Tabella A, Parte I allegata al D.P.R. 633/1972 a condizione che il loro acquisto sia stato assoggettato a Iva:
 - .. i soggetti che esercitano individualmente o in forma associata le attività agricole previste dall'art. 2135 c.c. e quelli che esercitano attività di pesca in acque dolci, di piscicoltura, di mitilicoltura, di ostricoltura e di coltura di altri molluschi e crostacei, nonché di allevamento di rane a prescindere dal volume d'affari realizzato nell'anno solare precedente;
 - .. gli organismi agricoli di intervento, o altri soggetti per loro conto, che effettuano cessioni di prodotti in applicazione di regolamenti della Unione Europea concernenti l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti stessi;
 - .. le cooperative e loro consorzi di cui all'art. 1, c. 2 D.Lgs. 18.05.2001, n. 228; le associazioni e loro unioni costituite e riconosciute ai sensi della legislazione vigente, che effettuano cessioni di beni prodotti prevalentemente dai soci, associati o partecipanti, nello stato originario o previa manipolazione o trasformazione, nonché gli enti che provvedono per legge, anche previa manipolazione o trasformazione, alla vendita collettiva per conto dei produttori soci.

PRESUPPOSTO OGGETTIVO PER REGIME SPECIALE

- Il regime è applicabile esclusivamente alle cessioni di prodotti agricoli e ittici compresi nella tabella A, parte I allegata al D.P.R. 633/1972.
- Il regime speciale si applica anche:
 - .. alla manipolazione, conservazione, trasformazione e commercializzazione diretta dei propri prodotti;
 - .. alla manipolazione, conservazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti acquisiti da terzi, a condizione che sia rispettato il principio della prevalenza, e cioè che l'ammontare di questi ultimi prodotti non sia superiore a quelli provenienti dal proprio fondo.

RETTIFICHE DELLA DETRAZIONE

RETTIFICHE

- Il settore agricolo è interessato dalle disposizioni in materia di rettifica della detrazione**, soprattutto per quanto concerne il mutamento del regime fiscale e riguarda tutti i beni esistenti nell'azienda, compresi quelli ammortizzabili.
- Regime ordinario**
 - Per i produttori agricoli che optano per il regime ordinario, la finalità della norma è quella di consentire il recupero dell'Iva assolta sui beni in giacenza, ma non detratta per effetto della detrazione forfettizzata in base alle percentuali di compensazione.
- Regime speciale**
 - Viceversa, per i soggetti che intendono rientrare nel regime speciale occorre riversare l'imposta sui beni giacenti, per i quali l'Iva è stata regolarmente detratta nel regime ordinario, e che usufruiranno della detrazione forfettizzata per effetto del passaggio nel regime speciale.
- Ammontare delle rettifiche**
 - L'ammontare delle rettifiche deve essere riportato nella dichiarazione annuale Iva, quadro VF, rigo VF70.

DOCUMENTAZIONE

- Per calcolare e tenere memoria dell'ammontare della rettifica in caso di verifica da parte dell'Amministrazione Finanziaria, è opportuno predisporre un inventario, in carta semplice e corredata da documenti giustificativi, nel quale devono essere riportati:
 - .. i prodotti finiti propri, valutati in base ai listini aziendali o alle mercuriali della Camera di Commercio;
 - .. i prodotti in corso di lavorazione;
 - .. i prodotti giacenti in magazzino (concimi, fertilizzanti, sementi, ecc.);
 - .. i beni strumentali entrati in funzione da meno di 5 anni.

BENI AMMORTIZZABILI

- La rettifica deve essere effettuata in relazione ai beni ammortizzabili, di costo unitario superiore a € 516,46, entrati in funzione da meno di 4 anni.
- Per gli immobili, il periodo di osservazione è pari a 10 anni, decorrenti da quello di acquisto o di ultimazione.

Tra i beni ammortizzabili possono essere compresi anche quelli immateriali, come ad esempio le quote latte e i diritti per il reimpianto dei vigneti acquistati nei 4 anni precedenti.

ADEMPIMENTI

Gestione amministrativo-contabile

**PRODOTTI
AGRICOLI
FINITI**

- Per i prodotti agricoli propri (prodotti finiti, come, ad esempio, prodotti della silvicoltura, animali, compresi quelli nati in azienda, cereali, foraggi, vino, formaggio, olio, ecc.), **l'ammontare della rettifica è determinata applicando, al valore normale dei beni, le percentuali di compensazione vigenti al momento del passaggio di regime.**

**PRODOTTI
AGRICOLI IN CORSO
DI LAVORAZIONE**

- La valutazione delle coltivazioni, che al 31.12 sono ancora in corso, risulta più complessa in assenza di un valore specifico di mercato.

MATERIE PRIME

- La valutazione delle materie prime non presenta problematiche, in quanto le stesse sono documentate dalle fatture di acquisto.
- È necessario procedere all'inventario, al fine di quantificare la quantità in rimanenza, la cui Iva determina l'ammontare della rettifica.

COOPERATIVE

- Per la rettifica della detrazione in presenza di passaggi di prodotti alla cooperativa, il Ministero delle Finanze, con la Risoluzione 2.02.1999, n. 10, ha precisato che i conferimenti di prodotti effettuati in regime speciale, si intendono nella disponibilità del socio se non vi è stato il pagamento del corrispettivo da parte della cooperativa, pertanto è quest'ultimo che deve operare la rettifica.

La cooperativa, ai fini della rettifica, deve considerare soltanto l'ammontare dell'imposta relativa alle fatture ricevute.

Esempio**Produttore agricolo che intende optare per il regime ordinario nell'anno 2026****Dati**

- Al 31.12.2025 i beni giacenti in azienda sono i seguenti:
 - bovini per un valore complessivo di € 600.000 (percentuale di compensazione 7%);
 - suini per un valore complessivo di € 200.000 (percentuale di compensazione 7,30%).

Calcolo della rettifica:

- 600.000 x 7% = € 42.000;
- 200.000 x 7,30% = € 14.600.

Totale rettifica a credito: € 42.000 + € 14.600 = € 56.600.**OPZIONE**

- Il produttore agricolo può rinunciare al regime speciale ed optare per la determinazione dell'imposta nel modo ordinario, liquidando l'imposta come differenza tra l'Iva riscossa sulle cessioni e l'Iva assolta sugli acquisti.
- In particolare, si ricorda che:
 - .. se si realizza un **volume d'affari non superiore a € 7.000**, non si può usufruire del regime di esonero;
 - .. per i **conferimenti alle cooperative in regime speciale** non si possono applicare le percentuali di compensazione, ma le aliquote ordinarie;
 - .. per i **conferimenti alle cooperative** la fattura deve essere emessa all'atto della consegna dei beni e non al momento del pagamento dell'acconto o del saldo; restano, comunque, applicabili le disposizioni di cui al D.M. 15.11.1975, in materia di fatturazione per cessioni di beni con prezzo da determinare;
 - .. per le **vendite al minuto** si deve emettere lo scontrino fiscale in formato elettronico, in quanto, a norma dell'art. 2, c. 1, lett. c) D.P.R. 21.12.1996, n. 696, l'esonero compete per le cessioni di prodotti agricoli effettuate dai produttori agricoli in regime speciale.

Art. 34, c. 11 D.P.R. 633/1972